

Prot.n.

Spett. le Tecnica Prove Srl
Via S. Agostino n.37 – 09012
Capoterra

e p.c.
SC. Ufficio Tecnico e Patrimonio

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1 lett. b) del D.lgs.36/2023 per fornitura di Servizi Specialistici per "PROVE DI CARICO" da eseguirsi presso il Laboratorio per lo Screening Neonatale, SSD Endocrinologia Pediatrica del P.O. Microcitemico A. Cao, della ASL 8 Cagliari.

Si comunica che, con determinazione dirigenziale n. del a firma del Direttore della SC Ufficio Tecnico e Patrimonio ASL8 Cagliari, è stato disposto in favore della società in indirizzo l'affidamento di quanto in oggetto da eseguirsi nei tempi e modi stabiliti nei medesimi atti.

La presente lettera commerciale costituisce contratto ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 36/2023 per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda Socio-sanitaria locale di Cagliari ASL8 di seguito indicato per brevità come "Committente" e/o "Stazione Appaltante" e la società Tecnica Prove Srl, con sede in Capoterra, n. 37 – cap 09012 città Capoterra (CA), P.I./C.F. 03079670927 per brevità "Appaltatore e/o Fornitore" ovvero "Esecutore del Contratto", in relazione all'esecuzione delle prestazioni in oggetto e secondo le condizioni di seguito riportate.

RUP: Geom. Mario Cois **CIG**

Art. 1. Oggetto e caratteristiche tecniche della fornitura

La presente lettera commerciale ha ad oggetto "l'affidamento della fornitura di Servizi Specialistici per "PROVE DI CARICO" da eseguirsi presso il Laboratorio per lo Screening Neonatale, SSD Endocrinologia Pediatrica del P.O. Microcitemico A. Cao, della ASL 8 Cagliari.". Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente alla documentazione di gara che costituisce allegato alla presente anche se materialmente ad essa non acclusa. L'appaltatore si impegna all'esecuzione della prestazione sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle modalità, condizioni, patti, obblighi ed oneri prescritti nella presente lettera commerciale, nei documenti ed elaborati a questo allegati o da questo richiamati, nonché si obbliga all'osservanza delle norme in materia di lavori pubblici dettate dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e ss.mm.ii. (nel seguito "Codice dei contratti").

Art. 2. Durata del contratto

La durata dell'appalto si intende connessa all'intera durata della prestazione di cui all'affidamento de quo, facendo fede la data dell'ordine e di conclusione della medesima in base alla documentazione di gara.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni originariamente previste, fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, senza che l'aggiudicatario possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art. 3. Stipula e perfezionamento del contratto

Il contratto è stipulato ai sensi dell'art.18 e dell'art.55 del D.lgs. 36/2023 mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio con il presente scambio di lettere anche tramite posta certificata.

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della recezione, da parte del committente, della firma per accettazione delle presenti condizioni contrattuali.

Il presente contratto unitamente agli allegati viene sottoscritto in segno di accettazione con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

Art. 4. Conoscenza delle condizioni dell'appalto

L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dagli atti di gara, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 5. Modalità di pagamento del corrispettivo e fatturazione

A seguito degli impegni assunti dall'Appaltatore, l'ASL 8 Cagliari si obbliga a pagare l'ammontare della prestazione pari a complessivi euro **al netto dell'I.V.A. di legge al 22%** in conformità all'offerta presentata. Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto. La liquidazione dei certificati di pagamento emessi dal RUP, sarà effettuata previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva, mediante accreditamento sul "conto corrente dedicato" all'appalto in oggetto.

In sede di liquidazione dei certificati di pagamento, ai sensi dell'art. 11 comma 6 del Codice dei Contratti, verrà effettuata una trattenuta sull'importo netto dovuto pari allo 0,50 per cento. Tali ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità della prestazione.

La fattura/e emessa/e dall'appaltatore a fronte dell'esecuzione della prestazione affidata con il presente atto dovrà contenere il riferimento alla presente lettera commerciale ed al relativo ordinativo di fornitura, e dovrà essere intestata e trasmessa in formato elettronico all' Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari Ospedale Marino, Viale Lungomare Poetto n. 12, 09126 Cagliari. Tale fattura dovrà, inoltre, riportare il riferimento al CIG (Codice Identificativo Gara) indicato.

Ai sensi delle disposizioni in materia di fatturazione elettronica, il codice IPA è il seguente **KYH72139**, il codice univoco (IPA) **8H52JD**, codice fiscale e Partita IVA **03990560926**. Il pagamento avverrà **entro 60 (sessanta) giorni**, ai sensi del D. Lgs. n° 192/2012, dalla data di ricevimento della fattura, in ogni caso previa verifica della conformità delle prestazioni alle previsioni contrattuali e previe verifiche di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del DPR 602/73 e della regolarità contributiva aggiornata al periodo di emissione della fattura. La fatturazione dovrà essere effettuata esclusivamente in formato elettronico. Al presente contratto si applicano le prescrizioni di cui all'art.11 del Codice dei contratti. Il pagamento si intende effettuato, a termine di legge, a far data della relativa disposizione contabile presso la SC Bilancio.

Il pagamento del corrispettivo verrà accreditato sul conto corrente intestato all'Appaltatore presso il seguente istituto bancario: Banca Filiale DI IBAN

L'Appaltatore dichiara che i predetti conti operano nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. L'Appaltatore, inoltre, dichiara, che i soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono i seguenti:

....., nato/a a (..) il ed ivi residente in via N. .. cap Comune (...), (Codice fiscale)

..... nato/a (..) ilresidente a in via n. ... cap (codice fiscale)

ATTENZIONE: Si ricorda che la fattura, ai fini della sua liquidazione, dovrà obbligatoriamente contenere oltre l'oggetto del contratto il codice CIG, nonché gli estremi del corrispondente ordine SISAR validato da NSO (8-T-2025-...) nonché il numero dell'ORDINE SISAR (KNG2QC) e la data dello stesso (.....). In difetto non si procederà alla liquidazione della fattura emessa.

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note alla ASL 8 Cagliari le variazioni che si dovessero verificare circa le modalità di accredito indicate nella presente lettera commerciale; in difetto di tale comunicazione ed anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezione alcuna in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Resta inteso che i termini di pagamento verranno sospesi nel caso di contestazione di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni affidate, dalla richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte, dalla riscontrata irregolare fatturazione, anche ai sensi della legge n. 136 del 2010 e s.m.i., nonché in caso di applicazione delle penali. In tali casi il pagamento sarà effettuato alla definizione del contenzioso.

L'Appaltatore non potrà pretendere interessi per l'eventuale ritardo del pagamento dovuto, qualora questo dipenda dall'espletamento di obblighi normativi necessari a renderlo esecutivo.

È ammessa la cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti della Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D. Lgs. n. 36/2023. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per la Stazione Appaltante di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore stesso in relazione all'ordinativo di fornitura. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla ASL 8 Cagliari, ai fini dell'esercizio di un eventuale diritto di opposizione.

Art. 6. Modalità di esecuzione – Termini - Penali

Il presente Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art.119, comma 1, secondo periodo del D. Lgs. 36/2023., fatto salvo quanto previsto nell'art.120 comma 1 lettera d) del medesimo D. Lgs. L'esecutore si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente lettera, nonché delle indicazioni impartite dal committente.

Il tempo utile per ultimare la prestazione in appalto è fissato in giorni (in lettere) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di decorrenza del contratto e comunicazioni da parte del RUP.

In caso di ritardo nell'ultimazione della prestazione rispetto al termine contrattualmente previsto, sarà applicata a carico dell'Appaltatore una **penale giornaliera fissa pari all'1,5%** (uno virgola cinque per mille) dell'importo netto contrattuale, ai sensi dell'articolo 126 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, come modificato dal D. Lgs. 209/2024, l'ammontare complessivo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo netto contrattuale.

La sorveglianza esercitata dalla Stazione Appaltante tramite il RUP. La rispondenza delle prestazioni eseguite ai documenti contrattuali, anche se approvati dalla Stazione Appaltante non sollevano l'esecutore del contratto dalle responsabilità di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del Codice Civile.

L'applicazione della penale avverrà mediante comunicazione scritta da parte della Stazione Appaltante, anche a mezzo PEC/email, senza necessità di ulteriori formalità. L'Appaltatore potrà presentare istanza motivata di opposizione entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della comunicazione. Decorso tale termine, la penale si intenderà definitivamente accettata, con decadenza da ogni facoltà di contestazione.

L'irrogazione delle penali non esonera l'Appaltatore dall'obbligo di risarcire l'eventuale danno ulteriore subito dalla Stazione Appaltante, ai sensi degli articoli 1218 e 1223 del Codice Civile. È fatta salva ogni ulteriore azione a tutela degli interessi dell'ASL n. 8 di Cagliari, compresa l'esecuzione in danno delle lavorazioni non ultimate o difformi, ai sensi dell'art. 122 del D. Lgs. 36/2023.

L'Appaltatore risponde anche per gli inadempimenti imputabili a soggetti terzi da lui incaricati o comunque coinvolti nell'esecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1228 del Codice Civile.

Art. 7. Condizioni della prestazione e limitazione di responsabilità

Sono a carico dell'Operatore Economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché quelle necessarie per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. L'Operatore Economico garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena l'applicazione delle penali. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, l'Operatore Economico si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico dell'Operatore Economico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo.

L'Operatore Economico si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASL n.8 di Cagliari da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. L'Operatore Economico rinuncia espressamente, ora per allora,

a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'ASL n.8 di Cagliari e da terzi autorizzati.

L'esecutore del contratto conferma che è legittimato a sottoscrivere la presente lettera commerciale in quanto non sussistono procedimenti né provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, né provvedimenti di cui all'art. 67 del D. Lgs. 06.09.2011, n. 159.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 13.08.2010, n. 136 e ss.mm.ii., l'esecutore del contratto assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riguardanti il presente contratto e si impegna:

1. ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste Italiane Spa, dedicati alle commesse pubbliche, anche non in via esclusiva;
2. tutti i movimenti finanziari saranno registrati sui conti correnti dedicati e, fatto salvo quanto previsto al comma 3 dell'art. 3 della stessa legge, saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni; gli strumenti di pagamento riporteranno, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG) riportato nel presente atto;
3. prevedrà nei contratti che saranno sottoscritti con imprese della filiera, quali subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuna di esse assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
4. se avrà notizia dell'inadempimento agli obblighi da parte dei predetti soggetti, procederà a risolvere il rapporto contrattuale con la controparte, informando contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
5. a comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché a comunicare ogni successiva modifica relativa agli estremi trasmessi.
6. Dichiara di essere consapevole che ai fini di verificare l'applicazione della norma, la Stazione Appaltante potrà richiedere copia dei contratti di cui al punto 3) e di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituirà causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 8. Recesso e altri casi di risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante si riserva, ai sensi dell'articolo 123 del D. Lgs. 36/2023, il diritto di recedere unilateralmente, in qualsiasi momento, dal contratto, anche anteriormente all'inizio dell'esecuzione, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse. In tal caso, l'Appaltatore ha diritto all'indennizzo nella misura e con le modalità stabilite dalla citata disposizione, con riconoscimento di quanto eseguito e dei materiali utili accettati, nonché di un compenso pari al decimo delle prestazioni non eseguite, nei limiti previsti dalla legge.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo o verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

La Stazione Appaltante può disporre la risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 122 del D. Lgs. 36/2023, mediante semplice comunicazione scritta contenente messa in mora con termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per l'adempimento, qualora si verifichi le condizioni previste al comma 1 del succitato articolo, ovvero qualora sussistano nei confronti dell'Appaltatore le condizioni citate al comma 2.

Il contratto di appalto può inoltre essere risolto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore complessivo dello stesso o per grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni. In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti.

Nei casi di risoluzione del contratto, l'appaltatore provvede al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine assegnato dalla stazione appaltante; in

caso di mancato rispetto del termine, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno. In ogni caso, si conviene che l'ASL n.8 CA potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata A.R., nei seguenti casi:

- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'appaltatore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 122 del Codice;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine richiesto;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- nei casi previsti in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa;
- nei casi relativi alla cauzione definitiva;
- nei casi relativi alla materia del subappalto;
- nei casi relativi alla materia della Trasparenza e Pantouflage;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore dovrà fornire all'ASL n.8 CA tutta la documentazione tecnica e tutti i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso. Ogni eventuale controversia che dovesse sorgere in conseguenza del contratto od in relazione alla sua interpretazione, esecuzione o risoluzione e che non sia potuta risolvere in via conciliativa direttamente tra le parti, quale che sia la sua natura tecnica, amministrativa o giuridica, nessuna esclusa, sarà deferita al giudice competente del foro di Cagliari. E' esclusa pertanto la clausola arbitrale

Art. 9. Danni e responsabilità civile

L'esecutore è responsabile in proprio per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'esecutore stesso quanto del committente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Art. 10. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'esecutore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni previste nelle disposizioni normative in vigore ed a quanto previsto al D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. L'esecutore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'esecutore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Art. 11. Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

L'Appaltatore, con riferimento all'appalto in oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento dei dipendenti dell'Azienda Socio Sanitaria Locale n. 8 di Cagliari" approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 108 del 9 febbraio 2024. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia dello stesso ai propri collaboratori a qualsiasi titolo. La violazione degli obblighi di cui sopra può costituire causa di risoluzione del contratto. La ASL n. 8 CA, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto all'Appaltatore il fatto, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Art. 12. Adempimenti del fornitore derivanti dal documento denominato “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”

Con l'accettazione delle condizioni del presente atto, il fornitore conferma la piena conoscenza degli obblighi, degli oneri e del connesso regime sanzionatorio, previsti nel documento denominato “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” già sottoscritto dalle parti, con particolare riferimento a quelli concernenti la fase di esecuzione della prestazione assunta.

Art. 13. Adempimenti dell'affidatario in materia di divieto di Pantouflage/Revolving Door

L'affidamento è subordinato all'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in riferimento al divieto di Pantouflage/Revolving Door di cui alla legge n. 190/2012, comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001.

Art. 14. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, visto l'importo dell'affidamento e la tipologia della prestazione non è richiesta la garanzia definitiva.

Art. 15. Verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive

Il presente atto è sottoposto alle verifiche di cui all'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e alle disposizioni delle Linee guida aziendali adottate con Determina dirigenziale n. 278 del 04/04/2025. Nella fase di accertamento dei requisiti, anche a campione, si riscontrasse la non corrispondenza di quanto dichiarato in fase di affidamento si procederà ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo pari a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Art. 16. Disposizioni Finali

Qualunque modifica delle pattuizioni di cui al presente contratto per essere valida dovrà risultare da atto scritto, sottoscritto da ASL n. 8 CA e dall'Appaltatore. Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, si rimanda integralmente alle disposizioni contenute nelle leggi, regolamenti nazionali, regionali e aziendali ed ogni altra normativa vigente in materia.

Art. 17. Norme sulla Privacy

L'ASL 8 informa che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), esclusivamente nell'ambito del presente affidamento.

Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa dell'ASL. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Art. 18. Condizione di efficacia del Contratto

Il presente contratto acquista efficacia esclusivamente con l'assunzione dell'impegno di spesa mediante apposita Determinazione Dirigenziale. Fino a tale momento, il contratto non produce effetti giuridici vincolanti tra le parti. L'Appaltatore riconosce e accetta che l'Amministrazione non sarà tenuta a corrispondere alcun compenso né a riconoscere alcun diritto derivante dal presente contratto prima della formale registrazione dell'impegno di spesa nel bilancio della ASL n.8 di Cagliari.

Art. 19. Foro competente

Per la risoluzione di eventuali controversie che, non si fossero potute definire in via amministrativa, è competente il Tribunale di Cagliari. È esclusa la competenza arbitrale.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio

Ing. Fabio Francesco Farci

(firma apposta digitalmente ex D.lgs. n.82/2005)

Il Sottoscritto nato a il codice fiscale in qualità di (specificare Titolare/Legale rappresentante) dell'impresa affidataria dell'appalto di cui in oggetto, denominata C.F. e P.IVA..... con sede legale in via n. in nome e per conto della suddetta impresa

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- a) di aver letto, di approvare e accettare integralmente e senza riserve le condizioni e le modalità della prestazione richiesta relativa alla procedura di affidamento riportate nella presente lettera commerciale;
- b) Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del c.c., di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti richiamati nella presente lettera commerciale e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di cui alla presente lettera commerciale e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili.

L'Appaltatore

(firma apposta digitalmente ex D.lgs. n.82/2005)